

ID 49638205



4661

Presidenza del Consiglio dei Ministri
UBRRAC 0038032 P-4.7.2.1
del 20/12/2023



49992517

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

AI DIPARTIMENTI E UFFICI DI
CUI ALL'ALLEGATO ELENCO

Oggetto: TEMPI DI PAGAMENTO

Premessa.

I ritardi di pagamento delle transazioni commerciali delle pubbliche amministrazioni rappresentano un problema complesso più volte oggetto di attenzione da parte dell'Unione Europea che ha richiesto, all'Italia, tra l'altro, la trasmissione di un monitoraggio, con cadenza semestrale, dei tempi di pagamento.

La legge 30 dicembre 2018, n. 1451 (come modificata e integrata dal d.l. 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233), ha introdotto, all'art. 1, commi da 858 a 872, misure tese a garantire sia il rispetto dei tempi di pagamento previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, sia lo smaltimento dello *stock* di debiti pregressi. In attuazione di tali previsioni le Strutture in indirizzo provvedono ad inviare all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile (UBRRAC) il monitoraggio dei debiti.

Più di recente, l'Italia si è impegnata a realizzare, nell'ambito delle riforme c.d. abilitanti del PNRR, anche la riforma 1.11, della Missione 1, Componente 1, relativa alla riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie. In particolare, la riforma prevede il conseguimento di specifici obiettivi intermedi e finali di *performance* (*milestone*: raggiungimento del rispetto dei tempi di pagamento stabiliti dalla normativa nazionale ed europea entro il quarto trimestre 2023 e *target*: conferma nel 2024). Lo scopo della riforma è, infatti, quello di garantire che, entro la fine del 2023, le pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale paghino gli operatori economici entro il termine di 30 giorni e che tale rispetto dei termini diventi strutturale.

In questo scenario, il decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 (convertito con modificazioni dalla l. 21 aprile 2023, n. 41) detta nuove disposizioni, all'art. 4 bis, finalizzate ad accrescere i livelli di efficienza dei sistemi di pagamento delle amministrazioni pubbliche, prevedendo che le Amministrazioni centrali dello Stato, ai fini dell'attuazione della citata Riforma 1.11, della Missione 1, componente 1, del PNRR, "adottino specifiche misure, anche di carattere organizzativo,

finalizzate all'efficientamento dei rispettivi processi di spesa."

Si rammenta, infine, che il decreto legislativo n. 231 del 2002 prevede l'applicazione automatica degli interessi di mora in caso di ritardo nei pagamenti. Per costante giurisprudenza della Corte dei conti, ciò prospetta l'ipotesi di un "danno erariale" in capo al responsabile della spesa per colpevole ritardo del pagamento, avendo accresciuto il debito dell'Amministrazione. Incidentalmente si ricorda, peraltro, che il vigente regolamento sugli incentivi tecnici, applicabile alle procedure avviate prima dell'entrata in vigore del nuovo codice, prevede in caso di ritardo una decurtazione delle somme aggiuntive spettanti al RUP, ciò anche in armonia con il principio del risultato su cui è fondata la nuova disciplina.

Al fine di assicurare la piena attuazione delle disposizioni previste dal quadro normativo vigente sui tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, alla luce dell'esperienza acquisita, si forniscono utili indicazioni sugli aspetti connessi alle procedure di pagamento ai fini della loro ottimizzazione e si assicura la massima collaborazione per l'individuazione di eventuali altre modalità organizzative utili a conseguire *milestone* e *target* previsti dalla citata riforma.

Modalità applicative

1.1 Pagamento delle fatture commerciali connesse a procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture.

Come noto, il sistema informatico calcola i tempi di pagamento a decorrere dal momento dell'emissione della fattura. L'UBRRAC ha riscontrato che frequentemente la fattura viene emessa dall'operatore economico nell'immediatezza della conclusione della prestazione, prima che sia effettuata la fase di collaudo o di verifica della regolare esecuzione al termine della quale, ai sensi della normativa vigente, potrebbero rilevarsi gli estremi per l'applicazione di penali con la conseguente necessità di dover richiedere nota di credito per quanto eseguito in maniera difforme.

Si richiama, in particolare, il combinato disposto di quanto previsto dall'articolo 125 del decreto legislativo n. 36 del 2023, Codice dei contratti pubblici (che riprende quanto già disciplinato dal previgente codice di cui al d.lgs n. 50 del 2016) e dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002 recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali".

A tal fine il responsabile del procedimento effettua, tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dalla ultimazione delle prestazioni per acquisizione di servizi e forniture ed entro sei mesi per i lavori, il collaudo e la verifica di conformità tendente ad accertare la regolarità della prestazione e

della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi concordati nonché ai termini e alle condizioni pattuite ed emette, anche contestualmente nello stesso atto della verifica di conformità o collaudo, l'attestazione equivalente al certificato di pagamento o atto di analoga natura, ai fini della emissione della fattura elettronica. Ciò, in quanto il credito finale complessivo dell'appaltatore diviene certo soltanto con il collaudo dell'opera o con la verifica di conformità con la quale si accerta la presenza o l'assenza di applicazione di penali o del premio di accelerazione, nell'ipotesi in cui l'appaltatore concluda le prestazioni in anticipo rispetto al termine di esecuzione.

Ricevuta a sistema la fattura, il responsabile della spesa o suo delegato invia, entro i successivi 10 giorni, all'UBRRAC l'ordine di pagare completo della documentazione necessaria ai fini della verifica di regolarità amministrativo contabile.

Si raccomanda, a tale fine, un costante controllo del sistema SICOGE - INIT, per accertarsi dell'avvenuto invio della fattura da parte dell'operatore economico.

Si rammenta che, al fine di rispettare i tempi di pagamento, l'inserimento nei contratti di un termine di pagamento diverso da 30 giorni e comunque non superiore a 60, è eccezionale e deve essere oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche, la cui motivazione deve essere contenuta fin dalla determina a contrarre.

1.2 Spese per contratti di utenza.

Al fine di ridurre i tempi di pagamento ed evitare eventuali addebiti di interessi moratori, ove non vi siano contestazioni, il Responsabile della spesa provvede a trasmettere all'UBRRAC gli ordini di pagamento su impegno delle utenze corredati esclusivamente dalla fattura, dal certificato di regolare esecuzione, dal DURC e, ove previsto, dalla verifica di cui all'art 48 *bis* del D.P.R. n. 602 del 1973.

1.3 Spese ripetitive e standardizzate.

In armonia con i principi richiamati in premessa, con riguardo ai pagamenti standardizzati, quali, a mero titolo esemplificativo, i "buoni pasto", il Responsabile della spesa può emettere un unico ordine di pagamento cumulativo per tutti gli importi dovuti per ciascuna struttura della PCM, allegando una tabella di dettaglio.

Altre semplificazioni procedurali per spese standardizzate potranno essere concordate con l'UBRRAC ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla citata normativa.

Si raccomanda l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente Circolare.

IL SEGRETARIO GENERALE

19 DIC. 2023

ra
gwl-p

